

- (2) L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di attestato privato che deve accompagnare le partite di prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati, al momento dell'ingresso nell'Unione o al momento della loro immissione in commercio. In tale attestato l'importatore è tenuto a indicare la percentuale di ciascun ingrediente di origine vegetale e dei prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti. Tali informazioni non sono necessarie per il controllo dei prodotti composti, che non è più basato sulla quantità di prodotti di origine animale in essi contenuti. Esse possono inoltre compromettere la riservatezza delle ricette. È pertanto opportuno modificare tale prescrizione.
- (3) A norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione è tenuta ad approvare e, ove necessario, modificare le misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici, qualora tali misure nazionali possano incidere sui movimenti di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici all'interno dell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ⁽⁵⁾ approva tali misure nazionali conformemente a detta disposizione. I riferimenti all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 nei certificati sanitari e nei certificati sanitari/ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti alla decisione di esecuzione (UE) 2021/260. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429. I riferimenti agli elenchi di paesi terzi e territori adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 nei certificati sanitari e nei certificati sanitari/ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti ai pertinenti elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁷⁾ istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625. I riferimenti agli elenchi di paesi terzi e loro regioni adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 nei certificati sanitari/ufficiali e nei certificati ufficiali dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti ai pertinenti elenchi dei paesi terzi o loro regioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. È opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono modificati conformemente alla parte 1 dell'allegato del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

